

N. R.G. 553/2019



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA**

Sezione Lavoro CIVILE

Settore lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **553/2019** promossa da:

[REDACTED] rappresentato e difeso dall'avv. LA CAVA VINCENZO

RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

rappresentato e difeso dall'avv. TARTAGNI CINZIA

RESISTENTE

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso in riassunzione (in seguito all'annullamento della sentenza n. 120/2018 del Tribunale di Ravenna ad opera della Corte d'appello di Bologna, a cagione di una ritenuta lesione del contraddittorio per non essere stati notificati gli altri docenti delle graduatorie) [REDACTED] domandava "1. Preliminarmente, previa autorizzazione alla notifica nei confronti dei controinteressati, disporre la rinnovazione del giudizio interrotto, confermare la sentenza resa ed in particolare accertare e dichiarare la illegittimità del bollettino dei movimenti della scuola primaria del 13.8.016 dell'ambito territoriale di Messina 0013(oggi comune) nella parte in cui non viene concesso il trasferimento presso la scuola/ambito richiesto con contestuale fissazione dell'udienza di comparizione e indicazione dei termini per la notificazione del ricorso e del decreto; 2. Conseguentemente per i motivi di cui infra dichiarare la illegittimità dei trasferimenti disposti con bollettino dei movimenti della scuola primaria dell'ambito territoriale di Messina 13.8.016 nella parte in cui non viene concesso il trasferimento presso la scuola/ambito richiesto e contestualmente ordinare il Trasferimento della ricorrente presso l'ambito A0013 della provincia di Messina(oggi comune di Messina) e comunque emettere tutti i provvedimenti consequenziali ritenuti idonei a tutelare il diritto del ricorrente con particolare riferimento alla disapplicazione dei provvedimenti lesivi della posizione giuridica soggettiva dello stesso che seguono: a) del bollettino/elenco dei trasferimenti della Scuola primaria pubblicato il 13.8.2016 con il quale non è stato incluso il nominativo del ricorrente per gli anni 2016 e seguenti, conseguentemente b) disapplicare ai sensi degli artt 1339 , 1418, 1419 cc e 40 c. 1 ultimo cpv del d.lgs 165/01 le disposizioni contenute nella contrattazione collettiva 016/2017 per i motivi di cui sopra poiché contrarie alla legge 107/2015 al dpr 487/1994

e conseguentemente disporre il trasferimento della ricorrente presso **la prima scuola/ambiti** Territoriali, nell'ambito Sicilia A0013 (oggi comune di Messina) e comunque secondo l'ordine indicato e in considerazione del punteggio di titolarità e comunque ordinare alla amministrazione resistente di adottare ogni provvedimento utile e conducente anche per l'anno scolastico 010/020 e seguenti ed in tal senso riformulando la graduatoria esistente anche su scuola. 3. Con vittoria delle spese e compensi di giudizio da distrarre al sottoscritto procuratore antistatario”.

Il MIUR resisteva al ricorso.

Veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti ritenuti controinteressati dalla Corte d'appello.

All'esito dell'integrazione del contraddittorio nessuno si costituiva per i ritenuti controinteressati.

La causa veniva istruita sulla sola base della documentazione in atti.

Il ricorso è fondato.

Deve richiamarsi quanto già ritenuto nella sentenza annullata.

Con ricorso [REDACTED] domandava *“Preliminarmente accertare e dichiarare la illegittimità del bollettino dei movimenti della scuola primaria del 13.8.016 dell'ambito territoriale di Messina 0013 nella parte in cui non viene concesso il trasferimento presso la scuola/ambito richiesto con contestuale fissazione dell'udienza di comparizione e indicazione dei termini per la notificazione del ricorso e del decreto; 2. Conseguentemente per i motivi di cui infra dichiarare la illegittimità dei trasferimenti disposti con bollettino dei movimenti della scuola primaria dell'ambito territoriale di Messina 13.8.016 nella parte in cui non viene concesso il trasferimento presso la scuola/ambito richiesto e contestualmente ordinare il Trasferimento della ricorrente presso l'ambito A0013 della provincia di Messina e comunque emettere tutti i*

Dunque, risulta possibile il sindacato giudiziale del CCNI e dell'O.M..

Questo Tribunale – al pari di altri uffici giudiziari – ha già ritenuto che la preferenza accordata ai collocati in graduatoria del concorso del 2012 rispetto agli assunti dalle G.A.E. sia illegittima in quanto essenzialmente avvenuta *preater legem*.

Nel caso di specie vi è stato un pregiudizio in contrasto con la norma di legge, la quale, oltre a non favorire in alcun modo i collocati nelle graduatorie del concorso del 2012, al contrario, espressamente collocava in posizione pozione, nelle operazioni di mobilità, gli assunti negli AA.SS. anteriori rispetto a quello del piano straordinario di assunzioni di cui alla L. n. 107/2015 (conforme, Tribunale Catania, 6.12.2017).

In fatto, non è contestato l'elenco – di cui alle pagg. 3 ss. del ricorso – di docenti trasferiti in ambiti siciliani con punteggio (assai) inferiore ai 57,5 punti della ricorrente.

Ne consegue il diritto della ricorrente all'assegnazione presso l'ambito richiesto, ossia l'ambito SICILIA 0013.

Le spese di lite vanno compensate attesa la variabilità degli orientamenti giurisprudenziali sul punto.

Tali valutazioni devono essere confermate anche in questa sede.

Le spese vanno pure compensate, per le stesse ragioni sopra esposte.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) ordina al MIUR di assegnare la ricorrente presso l'ambito SICILIA 0013;
- 2) compensa le spese di lite.

Ravenna, 10 settembre 2019

Il Giudice
dott. Dario Bernardi